



**BANDO PER n. 35 BORSE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI**

**IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO DI  
CHIMICA  
Prof. Aldo Laganà**

- VISTO** l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri Regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO** il Regolamento per i contratti di collaborazione studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18 novembre 2008;
- VISTA** la comunicazione emanata in data 03/08/2016 a firma del Responsabile Amministrativo Delegato della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/10/2017;

**DECRETA**

**ART. 1**

E' indetto per l'anno accademico 2017/2018 un concorso per l'attribuzione di n. 9 borse di collaborazione di studenti da destinarsi all'attività di "Laboratori di Chimica Analitica", n. 3 borse di collaborazione di studenti da destinarsi all'attività di "Laboratori di Chimica Analitica II C.I.", n. 2 borse di collaborazione di studenti da destinarsi all'attività di "Laboratori di Chimica Analitica III", n. 2 borse di collaborazione di studenti da destinarsi all'attività di "Laboratori di Chimica Fisica", n. 2 borse di collaborazione di studenti da destinarsi all'attività di "Laboratori di Chimica Fisica III", n. 2 borse di collaborazione di studenti da destinarsi all'attività di "Laboratori di Chimica Organica", n. 3 borse di collaborazione di studenti da destinarsi all'attività di "Laboratori di Chimica Organica/Sintesi", n. 2 borse di collaborazione di



studenti da destinarsi all'attività di "Laboratori di Chimica Industriale/Processi Chimici Industriali", n. 9 borse di collaborazione di studenti da destinarsi all'attività di "Biblioteca G. Illuminati", n. 1 borse di collaborazione di studenti da destinarsi all'attività di "Museo" presso il Dipartimento di Chimica.

#### ART. 2

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore al giorno e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:

- a) Laboratori: assistenza a tutte le fasi connesse con lo svolgimento delle esercitazioni;
- b) Biblioteca: collaborazione alle attività di prestito, custodia, controllo, riordino catalogazione del materiale librario.
- c) Museo: collaborazione e assistenza nella organizzazione ed allestimento di mostre e manifestazioni a tema.

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento della struttura. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

#### ART. 3

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### ART. 4

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

**Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione, si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale



del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

#### **Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).



**Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)**

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

**Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo



la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

**Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di **almeno 1 esame** da individuarsi all'interno del seguente elenco di discipline:

- Chimica Analitica I con laboratorio (Chimica).....SSD CHIM/01
- Chimica Analitica II con laboratorio (Chimica e Chimica Industriale).....SSD CHIM/01
- Chimica Analitica III con laboratorio (Chimica).....SSD CHIM/01
- Chimica Analitica (Chimica Industriale).....SSD CHIM/01
- Laboratorio di Chimica Analitica (Chimica Industriale).....SSD CHIM/01
- Chimica Analitica Separativa con laboratorio.....SSD CHIM/01
- Chimica Analitica Strumentale (Chimica Industriale).....SSD CHIM/01
- Chimica Fisica (Chimica e Chimica Industriale) .....SSD CHIM/02



- Laboratorio di Chimica Fisica (Chimica e Chimica Industriale) .....SSD CHIM/02
- Termodinamica Chimica (Chimica) .....SSD CHIM/02
- Chimica Fisica I con laboratorio (Chimica e Chimica Industriale) .....SSD CHIM/02
- Chimica Fisica II (Chimica) .....SSD CHIM/02
- Chimica Fisica II con laboratorio (Chimica Industriale) .....SSD CHIM/02
- Chimica Fisica III con laboratorio (Chimica) .....SSD CHIM/02
- Chimica Generale ed Inorganica I con laboratorio.....SSD CHIM/03
- Chimica Industriale (Chimica Industriale) .....SSD CHIM/04
- Laboratorio di Chimica Industriale (Chimica Industriale) .....SSD CHIM/04
- Chimica delle Macromolecole (Chimica Industriale) .....SSD CHIM/04
- Laboratorio di Chimica delle Macromolecole (Chimica Industriale).....SSD CHIM/04
- Fondamenti di Scienze Macromolecolari .....SSD CHIM/04
- Chimica Organica (Chimica Industriale).....SSD CHIM/06
- Laboratorio di Chimica Organica (Chimica Industriale).....SSD CHIM/06
- Chimica Organica I con laboratorio (Chimica).....SSD CHIM/06
- Laboratorio di Chimica Organica (Chimica).....SSD CHIM/06
- Chimica Organica II con laboratorio (Chimica e Chimica Industriale).....SSD CHIM/06
- Chimica Organica III con laboratorio (Chimica e Chimica Industriale) .....SSD CHIM/06
- Laboratorio di Preparazioni Organiche (Chimica e Chimica Industriale)...SSD CHIM/06
- Sintesi Organica con Laboratorio (Chimica).....SSD CHIM/06
- Processi ed Impianti Industriali Chimici (Chimica Industriale).....SSD ING IND/25
- Laboratorio di Processi ed Impianti Industriali Chimici (Chim.Industriale)SSD ING IND/25
- Processi ed Impianti I.....SSD ING IND/25
- Processi ed Impianti II.....SSD ING IND/25

#### ART. 5

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel “Manifesto degli Studi” vigente per il pagamento della prima rata d’iscrizione agli anni successivi al primo e/o che abbiano pagato la I e/o II rata dell’anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di mora e/o sovrattassa;
- c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel “Manifesto degli Studi” vigente;
- d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero



altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;

- e) studenti che negli anni accademici precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per lo stesso anno accademico;
- g) studenti che risultino già vincitori di borsa di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

#### ART. 6

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Chimica, dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web: <http://borsecoll.uniroma1.it>

Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, presso il Dipartimento di Chimica, Segreteria di Direzione (stanza 034) o Segreteria Didattica (stanza 032) Dipartimento di Chimica, Edificio Cannizzaro, Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 - Roma per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa **entro le ore 15.00 del giorno 21 novembre 2017** esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

**dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 15.30.**

Per informazioni relative al bando: [dirchimica@uniroma1.it](mailto:dirchimica@uniroma1.it)

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail;
- la residenza od il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l'indicazione dei crediti annui concordati con l'Università;



- gli esami superati con la relativa votazione in 30<sup>esimi</sup>, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more per l'a.a. 2017/2018 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2017/2018;
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'a.a. 2017/2018;
- l'eventuale fruizione di borsa di collaborazione nell'a.a. 2016/2017 con l'indicazione della struttura presso la quale si è svolta l'attività;
- di non avere presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. 2017/2018;
- di non essere risultato vincitore di collaborazione per l'a.a. 2017/2018 ed aver già iniziato la relativa attività;

#### ART. 7

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avverrà sulla base di graduatorie formulate da una Commissione composta da cinque membri, nominata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica. Della Commissione dovranno far parte due studenti indicati dai rappresentanti degli stessi nel Consiglio di Dipartimento verso il quale si indirizzano i servizi da assolvere con la collaborazione da parte degli studenti. La funzione di segretario della commissione dovrà essere affidata a personale di ruolo dell'Università che provvederà alla redazione del verbale.

Detta Commissione individuerà i beneficiari delle borse di collaborazione prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando di concorso, il merito, ed, a parità di merito, l'I.S.E.E (Indicatore della situazione economica equivalente).

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.



La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti,  $V_i$  è il voto conseguito nell' $i$ -esimo esame,  $C_i$  sono i crediti assegnati all' $i$ -esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1 punto per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nelle graduatorie solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso. In tal caso nel formulare le graduatorie sarà, comunque, data priorità agli studenti che abbiano concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti annui da acquisire.



**Le graduatorie verranno rese pubbliche il 30 novembre 2017** mediante affissione presso l'albo del Dipartimento di Chimica.

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

#### ART. 8

**Dal giorno 12 dicembre 2017 al giorno 20 dicembre 2017** verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di cui al presente bando.

#### ART. 9

Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando di concorso, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della sopra richiamata Legge 390/91.

#### ART. 10

La struttura dovrà inviare copia di tutta la documentazione relativa al bando di concorso all'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Roma lì, 23/10/2017

Prof. Aldo Laganà  
Direttore del Dipartimento di Chimica